



Comune di Canistro

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 35 DEL 29/09/2017

COMUNE DI CANISTRO



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI

Articolo 1 Costituzione

È costituito, a norma dell'articolo 36 del Codice civile ed ai sensi della legge regionale n. 11/76 e successivamente confermata dalla legge Regionale n. 38 del 09/09/1996 art. 27, il Centro Socio Culturale per Anziani del Comune di Canistro

Articolo 2 Sede

Il Centro è ubicato in Canistro presso lo stabile messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

Articolo 3 Finalità, scopi ed attività

Il Centro si propone come strumento e luogo di promozione e realizzazione della qualità della vita delle persone anziane, da esse frequentato, vissuto e gestito.

Il Centro è auto gestito dagli anziani, i quali vi prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

Esso, allo scopo di prevenire ed eliminare eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fini di lucro, incontri ed iniziative di socializzazione, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, sociale e di attività lavorative di utilità sociale.

Articoli 4 Attività principali

Il Centro intende:

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale – ricreativa, ludico sportiva sociale e assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizione di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;
- Favorire lo sviluppo della vita associativa con incontri di attività educativa per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;

svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che il Centro si propone.

Il Centro sociale non ha nessuna connotazione partitica, pur nel rispetto del pluralismo delle opinioni, secondo principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, al fine di salvaguardare la sua reale autonomia e la sua funzione sociale.

Articolo 5 Attività complementari

Per il raggiungimento degli scopi istituzionale, oltre alle attività principali, il Centro può svolgere attività complementari, in particolare per gli iscritti, associati o partecipanti, nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460/97 e ai sensi del DPR 26/10/1972, fermo restando che il Centro sia aderente ad una Associazione nazionale – riconosciuta dal Ministero dell'interno e con finalità assistenziale, per potersi avvalere delle disposizioni di cui all'articolo 3, sesto comma, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287 – nell'allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Alle stesse condizioni e parimenti il Centro potrà anche organizzare viaggi e soggiorni turistici

come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e sviluppo culturale.

Articolo 6 – Soci

Al Centro possono aderire, previa richiesta scritta da consegnarsi al Comitato di gestione, in qualità di soci effettivi, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente regolamento e lo statuto del centro ed abbiano raggiunto l'età pensionabile. Il Comitato di gestione accoglie le richieste di iscrizione avanzate da coloro che pur non avendo raggiunto l'età pensionabile, abbiano almeno 50 anni. Oltre ai requisiti stabiliti in detto articolo, finalizzati ad identificare i SOCI EFFETTIVI, sono individuate altre tipologie di Soci alle quali è consentito di accedere presso il Centro Sociale e partecipare alle attività:

A) SOCI AGGREGATI RESIDENTI (AGR), ovvero cittadini di Canistro anche con età inferiore a quella prevista per i Soci Effettivi.

B) SOCI AGGREGATI NON RESIDENTI (AGNR), ovvero cittadini residenti in comuni diversi anche con età inferiore a quella prevista per i soci effettivi. Sono esentati dal tesseramento presso il Centro di Canistro tutti coloro che sono in possesso della tessera ANCeSCAO per l'anno in corso, rilasciata da un Centro Sociale di altro comune. La partecipazione alle attività del Centro Sociale dei soci aggregati è subordinata alla priorità dei soci effettivi. Resta inteso che i soci aggregati non rientrano nell'elettorato attivo e passivo, nè hanno diritto di voto nelle assemblee convocate. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno e la validità della tessera decorre da giorno successivo dell'emissione.

Articolo 7 - Diritti dei soci

Ogni Socio ha diritto di frequentare la sede, partecipare alle attività e utilizzare le strutture, di ricevere le informazioni che riguardano le attività e la vita democratica del centro e di poter effettuare i controlli stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Ogni Socio effettivo, inoltre ha il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per l'elezione degli organi del Centro stesso, nonchè ha il diritto di proporsi quale candidato per gli organi del Centro.

Articolo 8 - Doveri dei soci

I Soci e i partecipanti sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di gestione, ed hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota associativa.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo: i Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

Articolo 9 - Sanzioni

In caso di comportamento difforme da quanto dettato dall'articolo 8 del presente regolamento tale da arrecare pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Centro, il Comitato di gestione dovrà intervenire ad applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dal Centro.

I Soci sospesi ed espulsi, possono ricorrere contro il provvedimento per iscritto al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione darà attuazione alle decisioni del Collegio dei probiviri, i quali entro trenta giorni daranno parere inappellabile.

C.c.n. 35/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. S. Carlo D'Agostino)



Articolo 10 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie del Centro sono costituite da:

- *Quote associative annuale dei soci;*
- *Contributi volontari dei Soci;*
- *Contributi di privati e imprese ed altre associazioni;*
- *Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, Regione, Provincia e Comune;*
- *Donazioni e lasciti;*
- *Corrispettivi di attività Istituzionali e di attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;*
- *Corrispettivi di attività commerciali, svolta nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del dettato del decreto legislativo 460/97;*

Art. 11- Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di spettanza.

Esso deve essere depositato presso la sede Sociale, a disposizione degli Associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari commerciali nonché quelli della raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate.

Tale bilancio verrà depositato nella sede Sociale almeno 20 prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti

I Soci in Assemblea ordinaria approveranno il Bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

Essi dovranno essere trasmessi agli organi di competenza.

Avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai soci neppure in modo indiretto, essi dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali e sociali ed, in parte, anche accantonati come fondo di riserva.

Art. 12- Organi di gestione

Gli Organi di gestione sono:

- 1 Assemblea dei soci*
- 2 Comitati di gestione*
- 3 Presidente*
- 4 Tesoriere*
- 5 Collegio Revisori dei Conti*
- 6 Collegio dei Probi-viri*

Art. 13- Assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Centro.


Convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei Bilanci – preventivo e consuntivo e in via straordinaria, quanto sia necessario o sia richiesta dal Comitato di gestione o da almeno 1/3 dei Soci con motivazione scritta, in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei Soci iscritti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

E' ammessa una delega per Socio.

La convocazione è effettuata quindici giorni prima con avviso affisso all'albo della sede e con eventuali altre forme di pubblicità.

C.E. n. 35 / 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Annalisa D'Agostino)



Art. 14 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi del Centro;
- approva i Bilanci – preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti interni e convenzioni;
- effettua proposte per l'attività istituzionali complementari e commerciali ed occasionali;
- delibera le modifiche dello Statuto e del regolamento e l'eventuale scioglimento del centro
- elegge il Comitato di Gestione, e provvede alla surroga dei membri decaduti o dimissionari;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi-viri;
- approva le proposte di finanziamento da parte dei Soci;
- nomina il Comitato elettorale per espletamento delle elezioni degli organi di competenza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Centro è necessario il voto favorevole della maggioranza secondo la normativa di legge vigente.

Ogni Socio in maggiore età, ha un voto.

Gli lavori dell'assemblea sono presieduti dal Presidente in carica e di un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale

Art. 15 Comitato di gestione

1) Il Comitato è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al Centro Sociale al momento dell'indizione delle votazioni secondo la seguente tabella:

- numero degli iscritti fino a 50- 5 componenti;
- numero degli iscritti oltre 50- 7 componenti;

2) fa parte del comitato di gestione l'Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato appartenente all'Assessorato, senza diritto di voto.

3) La convocazione è effettuata otto giorni prima con avviso affisso all'albo della sede e con eventuali altre forme di pubblicità.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quanto sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

I componenti del Comitato di gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni ed, i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 16 Candidature al Comitato di gestione

1) I candidati alla carica di membro del Comitato di gestione e gli elettori devono essere iscritti al Centro da almeno 30 giorni dalla data fissata per le elezioni, e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

2) Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta e di essere a conoscenza delle norme statutarie del Centro Sociale.

3) Gli elenchi dei candidati devono essere affissi all'albo del Centro almeno 10 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.

Art. 17 Elezione del Comitato di gestione


I componenti del Comitato di gestione sono eletti tramite elezioni che dovranno tenersi entro il 30 novembre e da indirsi con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza.

A tutte le operazioni elettorali presiede la commissione elettorale che è composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni.

La commissione, eletta da l'assemblea ordinaria, ha anche il compito di predisporre il seggio

C.C.n. 35/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Annalisa D'Arostino)



elettorale.

Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro in un solo giorno, dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

Agli elettori verrà consegnata una lista dei candidati. Potranno esprimere tre preferenze apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato.

Lo sfoglio delle schede, inserite in urna sigillata, deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzione, subito dopo la chiusura del seggio.

I risultati delle votazioni saranno affissi all'albo del Comune e del Centro Sociale.

Di tutte le operazioni di votazione il presidente del Comitato elettorale deve redigere un apposito verbale da tenersi agli atti del Centro Sociale.

Art. 18 Riunione e funzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione, nella prima seduta dopo l'elezioni, elegge tra i membri:

- Il Presidente;

- Un vice Presidenti

- Il Tesoriere e/o Contabile ;

- I responsabili delle eventuali Commissioni di lavoro e collaboratori.

Il Comitato di gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- Dare esecuzione alle delibere assembleari;

- Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

- Predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti interni;

- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;

- Deliberare il recesso e l'esclusione dei soci;

- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- Elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;

- Elaborare il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'anno precedente;

- Stabilire i criteri per il rimborso ai soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;

- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

- Convocare l'assemblea almeno due volte l'anno e quanto ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci;

- Accettare con riserva, lasciti testamentari o donazioni da privati cittadini o enti di associazioni,

scioglie tale riserva dopo aver sentito il parere dell'assemblea.

In caso di dimissioni di uno o più componenti, come pure nel caso di decadenza dalla carica dovuta a tre assenze continue ingiustificate alle riunioni del Comitato di gestione, l'Assemblea provvede alla sostituzione dei dimissionari o decaduti, attingendo alla graduatoria dei candidati non eletti.

Se viene meno la maggioranza l'Assemblea nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni degli organi di competenza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

C.C.n. 35/2017

LAZIO REGIONALE
COMUNE DI ...
D'Agostino



Art. 19 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Gestione .

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

E' il legale rappresentante del Centro a tutti gli effetti.

Convoca e presiede il Comitato di Gestione e le assemblee ordinarie e straordinarie .

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Centro.

Aprire e chiudere, con firma congiunta con il Tesoriere, conti correnti Bancari e Postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, con avallo del Comitato di gestione.

Assume in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato di gestione con ratifica da parte di questo non appena possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla decisione adottata che comunica per iscritto al Comitato di gestione.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Dirige e coordina attraverso il lavoro collegiale le attività del Comitato di gestione e gruppi di lavoro, ha facoltà di scegliersi tra gli iscritti il Segretario.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione, attività varie, previa approvazione del Comitato di Gestione.

Sottoscrive le convenzioni con enti, sentito il parere dell'assemblea.

Sottoscrive lasciti testamentari e donazioni, sentito il parere dell'Assemblea

Art. 20 Il Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto.

Art. 21 Il Tesoriere o / e Contabile

Il Tesoriere, di concerto con il presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci o rendiconti per l'approvazione del Comitato di gestione e successivamente dell'Assemblea dei Soci, in base all'art. 11 del presente statuto.

Art. 22 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplementari eletti dall'Assemblea de soci al di fuori dei componenti Comitato di gestione.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa; controlla la regolarità formale e sostanziale della contabilità, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita, la quale avviene di regola ogni tre mesi.

Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.

Dura in carica tre anni ed è eletto nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Comitato di gestione.

Art. 23 Collegio dei Probi-viri

Il collegio dei Probi-viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, con motivazione scritta entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni ad esso sottoposte per competenza.

Art. 24 Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro, nominati dal Comitato di gestione, hanno ad oggetto della propria attività preordinata per l'attuazione degli scopi del Centro, i seguenti settori: amministrazione, manutenzione dei locali del Centro, servizio bar e cucina acquisti, attività culturali, attività ricreative, iniziative assistenziali e di solidarietà, gestione orti, lavori artigianali. rapporti con le

C.C.n. 35/2017

[Firma]
Dr.ssa Alberta D'Agostino



altre componenti cittadine, eccetera.

Ogni nomina, al suo interno, un Coordinatore che è preferibilmente, membro del Comitato di gestione.

Art. 25 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 Entrata in vigore del regolamento

. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso.

Art.27 Norme transitorie

1. Il direttivo neo-eletto sarà regolato dalla nuova normativa prevista dal vigente Regolamento.



C.C.n. 35 / 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. 550
Angela D'Agostino